

ALLEGATO A - PROCEDURA PER LE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ANNO 2020

La presente procedura definisce le azioni necessarie alle elezioni della Rappresentanza degli operatori volontari del servizio civile universale e individua i soggetti che le compiono. Essa si articola in due fasi: la prima è relativa all'elezione dei delegati, la seconda si riferisce alle elezioni dei rappresentanti regionali e dei rappresentanti nazionali.

L'organizzazione e il controllo delle attività previste dalla procedura sono affidate ad una Commissione elettorale appositamente nominata dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito Dipartimento).

PRIMA FASE: PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI

Il Dipartimento informa gli operatori volontari e gli altri soggetti che compongono il sistema dell'indizione delle elezioni e delle connesse procedure attraverso una comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale e attraverso una mail inviata a ciascun operatore volontario.

Ciascun operatore volontario può presentare la candidatura a delegato attraverso la piattaforma on line EVOL (Elezioni volontari on line). La piattaforma è accessibile dal sito internet istituzionale del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it, nella sezione dedicata alle "Elezioni". L'operatore volontario accede utilizzando la propria identità digitale (SPID - sistema pubblico di identificazione digitale) oppure le proprie credenziali di accesso, secondo la modalità utilizzata per collegarsi all'*area riservata volontari*. Per la candidatura è necessario che l'operatore volontario, alla data di indizione delle elezioni, sia in servizio e disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica valido per poter mantenere i contatti con la Commissione elettorale e con gli elettori. A tal fine, immediatamente dopo l'accesso, viene richiesto all'operatore volontario di confermare l'indirizzo della propria casella di posta elettronica dove il Sistema invierà un codice OTP (*one time password*). L'operatore volontario deve digitare il codice OTP a conferma dell'avvenuta ricezione per poter presentare la propria candidatura. L'operatore volontario può candidarsi ed essere eletto esclusivamente nel territorio in cui presta servizio (regione/provincia autonoma/estero) e può avanzare la propria candidatura nel periodo stabilito dal Dipartimento (Allegato D). Saranno ritenute valide soltanto le candidature presentate nei termini stabiliti e completate con la procedura guidata, previa dichiarazione di assenso al trattamento e alla pubblicazione da parte del Dipartimento dei dati forniti dai candidati stessi.

Concluso il periodo della presentazione delle candidature, la Commissione elettorale compila, per ciascun territorio (regione/provincia autonoma/estero), l'elenco dei candidati che viene pubblicato nell'apposita sezione del sito del Dipartimento dedicata alla consultazione elettorale. Ha quindi inizio il periodo della campagna elettorale, che dura 40 giorni consecutivi: i candidati in tale periodo pubblicano il loro programma elettorale nell'apposita sezione del sito e partecipano alle assemblee organizzate a livello locale. Per la macroarea estero le assemblee potranno svolgersi da remoto. La suddetta sezione, che il Dipartimento mette a disposizione per la campagna elettorale dei candidati, è nella responsabilità dei candidati stessi che si impegnano ad utilizzarla esclusivamente per i fini individuati, evitando di riportare nei documenti frasi e terminologie volgari, razziste o sessiste.

Terminata la campagna elettorale, si procede alla votazione per l'elezione dei delegati. Si vota in particolare nei giorni indicati nell'Allegato D, attraverso la piattaforma EVOL. L'operatore volontario accede utilizzando la propria identità digitale (SPID - sistema pubblico di identificazione digitale) oppure le proprie credenziali di accesso, secondo la modalità utilizzata per collegarsi all'*area riservata volontari*. L'elettore può esprimere una sola preferenza tra i candidati compresi nella lista del territorio (regione/provincia autonoma/estero) dove presta servizio. Solo in mancanza di candidati per tale territorio l'operatore può esprimere la sua preferenza in un altro territorio a sua scelta. Nell'ambito di ciascun territorio (regione/provincia autonoma/estero) vengono eletti almeno due

delegati; nei territori in cui sussiste un'elevata consistenza numerica di operatori volontari in servizio infatti può essere eletto un numero maggiore di delegati se ci sono candidati sufficienti. Il numero dei delegati aggiunti ai due previsti viene individuato sulla base del rapporto di 1 eletto ogni 690 operatori volontari in servizio. Per quanto riguarda il territorio estero, tale rapporto viene individuato in 1 eletto ogni 140 operatori volontari in servizio (Allegato B).

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale verifica la regolarità delle procedure e pubblica sul sito istituzionale i risultati elettorali per ciascun territorio (regione/provincia autonoma/estero), riportando i nominativi dei candidati in ordine decrescente di voti ottenuti e assegnando gli eletti in proporzione a quanto indicato nell'Allegato B.

SECONDA FASE: PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI E DEI RAPPRESENTANTI NAZIONALI

Ciascun delegato eletto, in relazione al proprio territorio di riferimento, può presentare la candidatura a rappresentante regionale/provinciale/dell'estero attraverso la piattaforma on line EVOL (Elezioni volontari on line) secondo le modalità già descritte e nel periodo stabilito dal Dipartimento (Allegato D). In alternativa o in aggiunta, i soli delegati appartenenti alla "macroarea sud" e alla "macroarea nord", per le quali sono indette le elezioni nel corrente anno, possono presentare la propria candidatura a rappresentante nazionale per la macro area di appartenenza.

In particolare, la candidatura avviene con un unico accesso alla piattaforma EVOL. Il delegato deve selezionare il tipo di candidatura desiderata ossia "candidatura a rappresentante regionale" oppure "candidatura a rappresentante nazionale" oppure "candidatura a rappresentante regionale e nazionale". Le ultime due scelte sono disponibili, come detto, solo per i delegati appartenenti alle macroaree interessate ossia "sud" e "nord".

Saranno ritenute valide soltanto le candidature presentate nei termini stabiliti nell'Allegato D e completate con la procedura guidata.

Le elezioni dei rappresentanti regionali e nazionali, che fanno seguito ad un periodo di campagna elettorale, si svolgono nel corso di un'Assemblea nazionale dei delegati. La Commissione Elettorale, prima del voto, darà comunicazione delle modalità per una corretta espressione dello stesso.

L'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza, competente per la gestione dell'Assemblea stessa. L'Ufficio di Presidenza invita i delegati a riunirsi per eleggere, con voto segreto, all'interno di ciascuna delegazione territoriale, il proprio rappresentante. La nomina dello stesso dovrà risultare da apposita graduatoria nella quale saranno evidenziati tutti i candidati in ordine al numero di preferenze ricevute.

Comunicate all'Assemblea le suddette ventidue nomine, l'Ufficio di Presidenza invita tutti i delegati a riunirsi per eleggere i due rappresentanti nazionali. Ciascun delegato, con voto segreto, esprime due preferenze, una per la "macroarea sud" e una per la "macroarea nord". In base ai voti così ottenuti, si forma una graduatoria per ciascuna delle due macroaree nella quale saranno evidenziati tutti i candidati in ordine al numero di preferenze ricevute. Al termine delle proprie attività l'Ufficio di Presidenza redige un verbale dei lavori da trasmettere al Dipartimento.

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione elettorale verifica la regolarità delle procedure e pubblica sul sito istituzionale i risultati elettorali relativi ai rappresentanti regionali e ai rappresentanti nazionali, riportando i nominativi dei candidati in ordine decrescente di voti ottenuti evidenziando gli eletti.